



PREMESSA

La presente Procedura è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con la Cooperativa Sociale PROGETTO SOCIALE s.c. e ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in merito ai canali di segnalazione messi a disposizione relativamente al **whistleblowing**, sul loro funzionamento e sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

La Cooperativa Sociale PROGETTO SOCIALE s.c. si riserva il diritto, a sua discrezione di modificare la presente procedura in qualsiasi momento. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, sulla procedura verrà indicata la data di aggiornamento.

INTRODUZIONE

Il **Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24**, reca l'attuazione della direttiva europea 2019/1937 del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano degli illeciti (direttiva whistleblowing).

Esso disciplina le norme di tutela e protezione delle persone che segnalano violazioni (whistleblowers - segnalanti) di norme nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Attraverso il whistleblowing il legislatore comunitario vuole fornire agli Stati membri uno strumento di prevenzione degli illeciti e ai singoli cittadini una tutela verso la libertà di espressione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937;
- Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300");
- Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR); - Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni, tra cui il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché le collegate disposizioni legislative;
- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. Whistleblowing);
- Modello organizzativo 231 della Cooperativa;
- Codice etico della Cooperativa.

SCOPO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA

La presente procedura vuole informare i lavoratori e tutti gli stakeholders della cooperativa Sociale Progetto Sociale in merito alla normativa e rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare la segnalazione,



CHI PUÒ SEGNALARE

Sono legittimati a segnalare, tutti i soggetti elencati all'art.3 del D.lgs. n.24/2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la segnalazione può avvenire da parte:

- lavoratori dipendenti e soci;
- lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti;
- utenti e loro famiglie;
- committenti e finanziatori;
- clienti e fornitori.

COSA SI PUÒ SEGNALARE

Possono essere segnalate condotte illecite, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, tra cui:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione previsti dal decreto legislativo in oggetto relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 oppure mancata osservanza dei presidi di controllo previsti dai modelli 231;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o riguardanti il mercato interno, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato
- attività illecite non ancora compiute, ma che il segnalatore ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti.

COSA NON PUÒ ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o tributaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.



COSA INDICARE NELLA SEGNALAZIONE

È indispensabile che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la corretta analisi da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni; **pertanto, la segnalazione è bene che contenga:**

- **le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;**
- **la descrizione del fatto;**
- **le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.**

In assenza degli elementi sopra indicati, la segnalazione viene archiviata per mancanza dei dati che ne costituiscono gli elementi essenziali.

CANALI PER LA SEGNALAZIONE – COME E A CHI SEGNALARE

CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI:

- sito internet della Cooperativa www.progettosociale.it/Links_Utili/whistleblowing che garantisce l'assoluto anonimato del segnalante, attraverso il link <https://progettosociale.whistletech.online> che collega ad una piattaforma informatica che permette di effettuare segnalazioni anche in forma anonima con garanzia di riservatezza attraverso misure tecniche idonee ad assicurarne la massima tutela. Coloro che utilizzeranno questo canale potranno inoltrare la segnalazione compilando i campi predisposti o lasciando un messaggio vocale. Al termine della segnalazione la piattaforma genera un codice unico a 16 cifre che potrà in seguito essere utilizzato dal segnalante per accedere al medesimo link, visionare lo stato di lavorazione della propria segnalazione e dialogare con il Comitato appositamente nominato.
- tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: Comitato Whistleblowing - Cooperativa Sociale PROGETTO SOCIALE s.c. Via degli Arconi, 73 – 22063 Cantù (CO). Per una maggiore garanzia di riservatezza, si suggerisce di inserire la lettera in una busta chiusa recante la dicitura "Riservata" a sua volta inserita in una busta con l'indirizzo. In caso di segnalazione svolta in forma anonima, la raccomandata può essere inviata tramite un'altra persona.

L'accesso al canale di segnalazione interna può avvenire solo da parte del Comitato.

CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO:

È possibile ricorrere alla segnalazione all'ANAC quando:

- a) non è previsto o non è attivo il canale di segnalazione interno;
- b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.



Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio “whistleblowing”: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

QUANDO SEGNALARE

È possibile effettuare una segnalazione:

- quando il rapporto giuridico di lavoro è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

MODALITÀ DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

La Cooperativa PROGETTO SOCIALE ha provveduto a nominare i componenti del Comitato Whistleblowing (di seguito Comitato).

Il Comitato:

- svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- in caso di segnalazioni che riguardano l'ambito 231, l'Ufficio interno esercita le attività di cui sopra di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza.
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni (in caso di segnalazioni anonime inviate tramite posta cartacea, il Comitato gestirà la segnalazione, ma non potrà avere interlocuzioni con il segnalante);
- redige la relazione finale, in cui sono indicate le attività istruttorie svolte, i relativi esiti e la valutazione dei fatti segnalati alla luce delle procedure vigenti ed eventuali suggerimenti per impedire il reiterarsi dei comportamenti oggetto di segnalazione;
- provvede ad informare con regolarità il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza sullo stato delle Segnalazioni ricevute tramite un Report segnalazioni contenente in numero delle segnalazioni ricevute e verificate, delle segnalazioni attinenti alla materia, verificabili e non, accertate e i relativi esiti
- se ravvisa profili di reato, assieme alle altre funzioni aziendali competenti valuta:
 - l'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della persona coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile e del Modello 231;
 - l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione;
 - una eventuale revisione delle procedure al fine di rimuovere delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione;
 - comunica alla persona segnalante l'esito finale dell'istruttoria, e adotta ogni consequenziale provvedimento.

TEMPISTICHE DELLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

- avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni;
- riscontro alla segnalazione entro 3 mesi.



Le segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della segnalazione.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Viene sempre garantita la riservatezza del segnalante, la cui identità non sarà rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Sono coperti da riservatezza sia il nome sia tutti gli elementi da cui si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

MISURE DI PROTEZIONE

Protezione dalle ritorsioni

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

Sono considerate ritorsioni: "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC ed è pubblicato sul sito l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulle protezioni dalle ritorsioni.

Inversione dell'onere della prova

Nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a comportamenti ritorsivi, si presume che gli stessi siano posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare l'estraneità alla segnalazione incombe su colui che le ha poste in essere.

Limitazioni della responsabilità

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, quando vi è fondato motivo che tali rivelazioni siano necessarie per svelare la violazione e la rivelazione sia effettuata nelle modalità richieste.

DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

Tale procedura viene resa nota all'interno e all'esterno della Cooperativa tramite le seguenti modalità:

- predisposizione di apposita sezione all'interno del sito aziendale crittografato www.progettosociale.it;
- divulgazione all'interno e all'esterno tramite mail;
- pubblicazione sulla bacheca del sistema gestionale Gecos;
- comunicazione ai Sindacati;
- aggiornamento del Sistema Qualità;
- aggiornamento delle Carte dei Servizi con indicazioni specifiche;
- inserimento nel Bilancio Sociale.